

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2024, n. 1026

**Proroga Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023. Regolamento di attuazione - Adozione definitiva**

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario EQ *"Attuazione della Pianificazione faunistico-venatoria"* e dal Funzionario E.Q. *"Pianificazione e Programmazione in materia faunistico venatorie"* del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

La Legge 157/1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e ss.mm.ii. sancisce, agli artt. 10 e 14, l'obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro- silvo-pastorale ai fini faunistico-venatori, nonché del relativo regolamento di attuazione (art. 14 – comma 7).

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"* all'art. 7 prescrive termini e modalità per l'adozione del precitato strumento di pianificazione.

La precitata legge regionale stabilisce, tra l'altro, le relative finalità tra cui quella di *"programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese"* (art. 1 comma 2 lett. b)).

In particolare, l'art. 7 comma 1 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che *"il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio"*.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1198/2021 la Regione Puglia ha approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, rettificato e sottoposto a rinnovata approvazione con DGR n. 2054 del 06.12.2021 e rettificato ulteriormente con DGR n. 1362/2022.

Con Regolamento Regionale (R.R.) *"Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023"* – R.R. n. 10 del 7 ottobre 2021, modificato dal R.R. n. 2/2022 e dal R.R. n. 6/2023, è stato dato attuazione al *Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023*.

Con deliberazione n. 783 dell'11 giugno 2024, avente ad oggetto *"L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, articolo 7. Avvio dell'iter di aggiornamento e revisione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024- 2029 – Approvazione proposta e Rapporto Preliminare di Orientamento"*, la Giunta regionale ha preso atto e condiviso il *"Documento di aggiornamento e revisione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2024/2029"* con il relativo *"Rapporto preliminare di orientamento"*.

Con la predetta Deliberazione è stato demandata all'Autorità procedente (Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali) una serie di adempimenti tra cui la necessaria proroga del *Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 aggiornato e revisionato*, in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e dell'art. 7 della LR 59/2017, ivi compreso il relativo Regolamento Regionale di attuazione dello stesso.

Con atto dirigenziale n. 450 del 18.06.2024 la competente Autorità Procedente ha prorogato, in ossequio alla precitata DGR n. 783/2024, il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023 (DGR n. 1198-2021 e 2054-2021), fino al 30 giugno 2025.

**CONSIDERATO che:**

La Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii. sancisce, agli artt. 10 e 14, l’obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro- silvo-pastorale ai fini faunistici-venatori, nonché del relativo Regolamento di attuazione (comma 7 – art. 14).

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” all’art. 7 prescrive termini e modalità per l’adozione del precitato strumento di pianificazione.

Con Regolamento Regionale (R.R.) “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023” – R.R. n. 10 del 7 ottobre 2021, modificato dal R.R. n. 2/2022 e dal R.R. n. 6/2023, è stato dato attuazione al Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023.

Con DGR n. 783/2024 e successiva DDS n. 450/2024 della Sezione Gestione Sopstենibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, al fine di evitare il generarsi di condizioni di inadempienza e illegittimità, è stato dato attuazione alla proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023.

Con DGR n. 933 del 28.06.2024 avente ad oggetto “Proroga Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023. Regolamento di attuazione - Approvazione” è stato approvato la proroga al PFVR 2018/2023 e il regolamento di attuazione che, nella seduta dell’11 luglio 2024, la competente II° Commissione consiliare ha espresso parere favorevole per la definitiva approvazione regolamentare.

**VISTI:**

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

**PERTANTO**, si propone di:

- procedere ad adottare definitivamente il Regolamento Regionale denominato “**Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023**”, nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante del presente atto.

**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.

L’impatto di genere stimato è:

- Diretto
- Indiretto
- Neutro**
- Non rilevato

#### **SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k), della L.R. n. 7/1997 e art. 11 comma 7 della L.R. 59/2017 e ss.mm.ii., propone alla Giunta:

- di adottare, in via definitiva, il Regolamento Regionale denominato "**Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023**", nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante del presente atto;
- di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'anzidetto Regolamento Regionale che sarà pubblicato sul BURP;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **Il Funzionario Responsabile di EQ**

Sig. Giuseppe Cardone

#### **Il Funzionario Responsabile di EQ**

Dr. Angelo Galasso

#### **Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dr. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

#### **Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

#### **L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste**

dott. Donato Pentassuglia

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA****LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
- 

**DELIBERA**

- di fare proprio ed approvare quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di adottare, in via definitiva, il Regolamento Regionale denominato "**Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023**", nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante del presente atto;
- di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'anzidetto Regolamento Regionale che sarà pubblicato sul BURP.;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

Il Dirigente della Sezione  
(dr Domenico Campanile)



Domenico Campanile  
12.07.2024 12:21:52  
GMT+01:00

Allegato A)

**REGOLAMENTO REGIONALE**  
**“Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023”**

**Art. 1**

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 20 dicembre 2017, nonché a seguito di adozione della DGR n. 783/2024 e della DDS n. 00450/2024.
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 prorogato con DDS n. 00450/2024, adottata in ottemperanza alla DGR n. 783/2024, ed è valido fino al 30 giugno 2025.

**Art. 2**

1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche le aree protette già istituite da leggi statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, della L.R. n. 59 del 20.12.2017.

**Art. 3**

1. Resta confermato che è fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nel Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP.
2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58 L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017 .

**Art. 4**

1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7, la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionali n. 5/2021.
2. Al fine di consentire l'imminente inizio della prossima stagione 2024/2025 i nuovi ATC previsti nel Piano faunistico-venatorio 2018/2023 avranno decorrenza dal 01.07.2025. Nelle more, il competente Assessorato porrà in essere le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021, volendo garantire l'eventuale nomina dei C.d.G. dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti, fermo restando che restano in vigore i vigenti cinque ATC pugliesi.

**Art. 5**

1. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 *"Attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023"*, così come modificato dal Regolamento n. 2/2022 e n. 6/2023.